



LEGGE REGIONALE 17 dicembre 2012 n. 46

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 19/12/2012 n. 23

LEGGE N.46 del 2012 - Modifica all'articolo 35 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio).

Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Modifica all'articolo 35 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio))

1. Al comma 1 dell'articolo 35 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: “dicembre e gennaio.” è inserito il seguente periodo: “Le Province, nel caso in cui in zone del loro territorio sia vietata la caccia a causa della presenza di neve, allo scopo di ricondurre la popolazione di cinghiali a livelli sostenibili, garantiscono il raggiungimento del contingente prestabilito, attuando i piani di abbattimento con l'utilizzo dei soggetti di cui all'articolo 36, comma 2. A tal fine i soggetti incaricati degli abbattimenti sono allertati con un giorno di preavviso dalla Provincia interessata.”.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 17 dicembre 2012

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando

RIFERIMENTI DOCUMENTO PER BANCA DATI:

___Anno:2012

___Num:0046

___Boll__Uff__Num:23

___Boll__Uff__Anno:2012